

“DIMENTICARSI DI SÉ È LA MALATTIA; IL RICORDO DI SÉ È LA CURA”

ASL LECCE * * * DISTRETTO SOCIO SANITARIO di GAGLIANO DEL CAPO

IL DISTRETTO

Settimanale di Comunicazione e Informazione del Poliambulatorio Distrettuale di Tricase

A cura dell' **UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO** *** Tel. 0833.540701 *** Fax 0833.772390

Anno I, N°19

Tricase, 27 giugno 2011

Dall' 1 luglio 2011

TICKET, GLI ESENTI

RICETTE

TITOLARI DI
PENSIONI
SOCIALI

PENSIONATI

AL MINIMO

SOPRA I 60 ANNI

(in entrambi i casi, reddito inferiore a 8.263 euro, che può arrivare a 11.362 euro in presenza del coniuge, e si innalza a 516 euro per ogni figlio a carico)

FARMACI

ESENZIONE TOTALE

Titolari di reddito
da 18 mila euro annui
(prima erano 29mila)

ESENZIONE
PARZIALE:
MEZZO TICKET

Titolari di reddito
da 23 mila euro annui
(prima erano 34mila)

IL LIMITE SALE DI 1000 euro
per ogni figlio a carico

L'ESENZIONE PARZIALE

per gli ULTRA65ENNI

passa da 39mila euro a 36.151 euro.

NOTE ESPLICATIVE SUL RETRO

RICETTE

Dal 01/07/2011 le seguenti categorie di assistiti sono esenti dal pagamento del ticket fisso di un euro a ricetta previsto dalla DGR n. 2789/2010:

a) titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice esenzione E03);

b) titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice esenzione E04);

Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri "familiari a carico" per i quali l'interessato gode delle detrazioni fiscali.

I medici prescrittori devono apporre sulle ricette farmaceutiche per le suddette tipologie di esenti i codici E03 e E04, già previsti per l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per visite ed esami specialistici (art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e s.m.i).

Per avvalersi del diritto di esenzione nei suddetti casi si applicano le disposizioni del D.M. 11/12/2009 e della DGR n. 2790.

FARMACI

Limiti di reddito al di sotto dei quali compete l'esenzione totale o parziale per l'assistenza farmaceutica:

Esenzione Totale (codice E94):
assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico.

Esenzione Parziale (codice E96):
assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico.

Esenzione Parziale (codice E95):
cittadini di età superiore a sessantacinque, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro.

Rimangono invariate le condizioni stabilite dalla DGR n. 1198/05 e dalla DGR n. 1501/08 per usufruire dell'esenzione farmaceutica indipendentemente dal reddito.

I nuovi limiti di reddito per l'esenzione farmaceutica entreranno in vigore dal 01/07/2011, data entro la quale saranno disponibili tramite il Sistema TS gli esiti delle elaborazioni sui dati reddituali riferiti all'anno 2009, con l'indicazione del diritto all'esenzione per tali limiti di reddito. Per avvalersi del diritto di esenzione nei suddetti casi si applicano le disposizioni del D.M. 11/12/2009 e della DGR n. 2790/2010.

Nel periodo transitorio di tre mesi dal 01/07/2011 al 30/09/2011, restano validi gli attestati di esenzione per l'assistenza farmaceutica per motivi di reddito precedentemente rilasciati dalle Aziende Sanitarie Locali.

In ogni caso, nel suddetto periodo transitorio, è responsabilità dell'assistito non avvalersi del diritto all'esenzione, qualora, pur in possesso di un attestato di esenzione per l'assistenza farmaceutica rilasciato prima del 01/07/2011 sulla base delle previgenti fasce di esenzione, non rientri nelle categorie di cui ai codici E94, E95, E96.